

Delibera n. 98/2021

Progressioni di carriera del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti relative al biennio valutativo 2019/2020 e riconoscimento degli assegni *ad personam* non riassorbibili al personale di ruolo avente diritto.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° luglio 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato dall'Autorità con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 42, 43 e 46 contenenti disposizioni in materia di progressioni di carriera del personale, nella formulazione previgente rispetto alle modifiche da ultimo approvate con delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021 che trovano applicazione a partire dall'annualità 2021;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera dell'Autorità adottato dall'Autorità con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017 e successive modificazioni, nella formulazione previgente rispetto alle modifiche, da ultimo approvate con delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021, che trovano applicazione a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2021;
- VISTO** il Sistema di "Performance Management", adottato dall'Autorità con delibera n. 128/2018 del 6 dicembre 2018, che trova applicazione con riferimento al biennio valutativo 2019/2020;
- VISTA** la delibera n. 92/2019 del 18 luglio 2019, con la quale sono state disposte le progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2017/2018;
- VISTO** l'Accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali sulle progressioni di carriera relative al biennio 2019/2020, sottoscritto in data 1° dicembre 2020;
- VISTA** la delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
- CONSIDERATO** che gli articoli 42 e 43 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, nel testo previgente alla citata delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021, prevedono, a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, che le progressioni di carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati raggiunti predisposte dal Nucleo di valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, in

base alle relazioni predisposte da dette Amministrazioni e che, in base all'esito del processo di valutazione ed in relazione alle disponibilità di bilancio, le progressioni di carriera vengano attribuite ogni due anni, e che esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità nel testo previgente alla citata delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021, applicabile alle progressioni riferite al biennio 2019/2020, prevede che le stesse siano deliberate dal Consiglio su proposta motivata del Segretario Generale, *"tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, sulla base delle relazioni predisposte da dette Amministrazioni."*;

RILEVATO che il citato Accordo sindacale del 1° dicembre 2020 sulle progressioni di carriera relative al biennio 2019-2020, prevede:

- il riconoscimento di un passaggio di livello stipendiale per i dipendenti delle aree dirigenti, funzionari e operativi che abbiano conseguito una valutazione media nel biennio 2019/2020 minima pari a 90 o superiore;
- il riconoscimento al personale che non abbia beneficiato delle progressioni retributive nel biennio 2017/2018, oppure che non ne beneficerà per il biennio 2019/2020, per carenza del requisito di 18 mesi di servizio nella medesima qualifica previsto dal citato Sistema di Performance Management adottato dall'Autorità con delibera n. 128/2018, di uno specifico elemento retributivo in godimento dal 1° luglio 2021, in forma di assegno *ad personam* non riassorbibile, nella misura del 70% dell'incremento economico di un livello stipendiale rispetto a quello in godimento, purché il dipendente sia stato oggetto di almeno una valutazione annuale con punteggio non inferiore a 90/100;
- il riconoscimento dal 1° luglio 2021, per il personale inquadrato nel livello retributivo apicale sin dal 2017, di uno specifico elemento retributivo per ogni periodo biennale di mancata progressione. Tale elemento retributivo è corrisposto in forma di assegno *ad personam* non riassorbibile, nella misura dell'85% dell'ultimo incremento della retribuzione di livello, purché il dipendente sia stato oggetto di almeno una valutazione biennale media non inferiore a 90/100;

CONSIDERATO che il Nucleo di valutazione ha completato il processo valutativo relativo all'anno 2020, approvando i risultati finali delle valutazioni del personale di ruolo dell'Autorità;

RITENUTO pertanto di procedere all'attribuzione delle progressioni di carriera al personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio valutativo 2019/2020 e al riconoscimento degli assegni *ad personam* per i bienni 2017/2018 e 2019/2020, secondo quanto previsto nel succitato Accordo sindacale;

VISTA la proposta motivata del Segretario Generale;

RILEVATO che detta proposta tiene conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate, nonché dei criteri stabiliti nel citato Accordo sindacale del 1° dicembre 2020;

CONSIDERATO che il processo valutativo previsto dal sopra richiamato articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, nella formulazione precedente alle modifiche di cui alla citata delibera n. 73/2021, si fonda sull'esercizio delle specifiche prerogative in capo a tre distinti soggetti, individuati nel Segretario Generale, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio dell'Autorità;

RITENUTO pertanto di attribuire le progressioni di carriera e di riconoscere gli assegni *ad personam* secondo quanto prospettato nella proposta del Segretario Generale;
su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. sono disposte le progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2019/2020, come riportate nell'Allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposto il riconoscimento degli assegni *ad personam* non riassorbibili al personale di ruolo dell'Autorità avente diritto per i bienni 2017/2018 e 2019/2020, come riportato nell'Allegato B alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. le progressioni di carriera di cui al punto 1 decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2021;
4. gli assegni *ad personam* non riassorbibili di cui al punto 2 sono riconosciuti con decorrenza economica dal 1° luglio 2021;
5. la spesa derivante dalle progressioni di carriera e dagli assegni *ad personam* non riassorbibili di cui ai punti 1 e 2 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio dell'Autorità;
6. è demandata al Segretario Generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera;
7. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità priva degli Allegati A e B di cui ai punti 1 e 2 ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 1° luglio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)